



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Alla Sig. Ministra
Sen. Valeria Fedeli
Sede

Oggetto: I regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all'immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia, ex artt. 18 e 24, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240: l'analisi

Adunanza dell'8 novembre 2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Premessa

La l. 30 dicembre 2010, n. 240, nei suoi artt. 18 e 24, comma 6, ha previsto discipline differenti per le selezioni e per le valutazioni funzionali all'immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia. Quanto alla procedura delineata nell' art. 24, comma 6, dedicata alle progressioni di carriera, configurata come misura temporanea, che doveva concludersi nel 2017, è stata prorogata al 2019.

Questo Consesso osserva con grande attenzione l'evoluzione dei meccanismi di reclutamento e le misure volte a favorire la mobilità dei docenti, considerandoli elementi fondamentali per il corretto funzionamento del sistema universitario.

Ad essi ha dedicato numerose analisi e proposte, fra le quali si ricordano: "*Ripensare l'assetto della docenza universitaria: II. Reclutamento e progressione di carriera*" (8 ottobre 2014) e "*Per la «manutenzione» della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*" (19 aprile 2016). In questi contributi, il CUN ha, fra l'altro, proposto di distinguere le procedure per il reclutamento da quelle per la progressione di carriera, individuando anche soluzioni che fossero di incentivo alla mobilità dei docenti, al momento ancorate solo alla percentuale di posti riservati alla chiamata di soggetti esterni all'Ateneo.

Nel presente documento il Consiglio Universitario Nazionale esamina i regolamenti di cui si sono dotati gli Atenei italiani - come elencati in fine e riportati negli allegati - per la selezione e per la valutazione dei Professori di prima e di seconda fascia ex artt.18 e 24, comma 6, l. n. 240/2010 considerando, in particolare, le procedure definite allo scopo, le modalità di costituzione delle Commissioni, i requisiti richiesti ai candidati, con l'avvertenza che molti regolamenti rimettono ai relativi bandi il compito di fissare altri aspetti procedurali e l'esame di un campione sufficientemente numeroso di bandi sarà oggetto di un successivo lavoro di monitoraggio.

A distanza di quasi sette anni dall'entrata in vigore della l. n. 240/2010, le differenze che risultano dall'esercizio dell'autonomia regolamentare riconosciuta in proposito agli Atenei, meritano un'attenta riflessione. La lettura sinottica dei diversi regolamenti evidenzia, infatti, alcune possibili inefficienze e talune singolarità, con il rischio che il trattamento sia in certi casi eccessivamente diversificato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

In ogni caso, la sperimentazione di queste discipline induce ad auspicare che la separazione sopra menzionata possa essere consolidata, introducendo un meccanismo per la progressione di carriera basato sulle procedure ordinarie di valutazione e limitando l'utilizzo dell'art. 18 alla chiamata di docenti esterni all'ateneo, come previsto dal suo comma 4.

L'ANALISI DEI REGOLAMENTI DI ATENEO

I PROCEDIMENTI DI CHIAMATA EX ART. 18, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Procedure

- *Settore del bando:* come da legge, è sempre previsto che i bandi indichino il Settore Concorsuale oggetto della procedura. La possibilità di indicare anche il Settore Scientifico-Disciplinare è stata configurata nella maggior parte dei regolamenti (79%) come obbligatoria, nel 21% come opzionale.

Commissioni

- *Composizione:* la numerosità delle Commissioni oscilla quasi sempre tra 3 e 5 membri, anche se a volte la decisione è lasciata ai Dipartimenti in ragione, per lo più, del numero dei concorrenti. In molti Atenei la partecipazione è limitata ai Professori di prima fascia, mentre solo in una minoranza (circa il 15%) è estesa anche ai Professori di seconda fascia. La presenza di membri di altri Atenei o di Atenei stranieri è talvolta possibile, talvolta obbligatoria.
- *L'appartenenza dei Commissari al Settore Concorsuale* oggetto della procedura è quasi sempre richiesta (91%). Non mancano tuttavia regolamenti in cui si fa riferimento anche al Settore Scientifico-Disciplinare (23%) o al Macrosettore (47%).
- *Qualificazione:* un'ampia maggioranza (79%) dei Regolamenti richiede una valutazione positiva delle attività accademiche, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della l. n. 240/2010, regolamentato da ANVUR. E' comune (53%) anche il requisito di soddisfare i criteri per far parte delle commissioni per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. In molti casi, tuttavia, e per quanto attiene i membri stranieri, sono i Dipartimenti o i Professori di prima fascia del Settore Scientifico Disciplinare messo a Bando o il Rettore (coadiuvato o meno dal Senato Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione) a definire l'elevata competenza scientifica dei Commissari sulla base dei *curricula*.
- *Incompatibilità:* in una minoranza dei regolamenti (19%) è prevista l'incompatibilità per coloro che siano stati membri delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale.
- *Scelta dei commissari:* l'indicazione dei Commissari è quasi sempre prerogativa della struttura che propone il bando. In alcune eccezioni (8%), la scelta dei commissari è invece assegnata al Rettore o a chi dirige la struttura.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Requisiti dei candidati

- *Abilitazione:* per effetto della modifica introdotta con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 possono partecipare alle procedure bandite per un determinato Settore Concorsuale tutti coloro che hanno conseguito l'Abilitazione in un qualunque Settore Concorsuale dello stesso Macrosettore. Tuttavia, solo la metà circa dei Regolamenti (48%) è stato adeguato all'innovazione legislativa.
- *Pubblicazioni:* nella maggioranza dei casi il regolamento rimanda al bando l'identificazione del numero massimo di pubblicazioni da presentare. Quanto al numero minimo, esso è poco differenziato tra le procedure per posti di prima fascia e seconda fascia: nell'85% degli Atenei è indicata la soglia minima prevista dalla legge (12 lavori) per entrambe le fasce; tuttavia in alcuni regolamenti di Ateneo la soglia minima è 10 lavori (come previsto in tre regolamenti per le procedure di prima fascia e in quattro regolamenti per quelle di seconda fascia).

Il quadro che emerge dall'analisi è dunque diversificato come è ovvio che sia, in considerazione dell'autonomia spettante agli Atenei, comunque tenuti a esercitarla nel rispetto delle condizioni poste dalle norme statali. Non si possono comunque non rilevare le incongruenze che emergono in merito ai requisiti dei candidati e in particolare al numero di pubblicazioni richieste, così come appare ingiustificata l'esclusione dei professori di seconda fascia dalle procedure per posti di seconda fascia.

LE PROCEDURE EX ART. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Per le procedure ex art. 24, comma 6, molti regolamenti contengono previsioni analoghe a quelle dettate per i procedimenti di chiamata ex art. 18. Di conseguenza, a essi si estendono le medesime osservazioni formulate sopra, con alcune eccezioni che si riportano di seguito:

Commissioni

- *Composizione:* Nelle procedure per posti di prima fascia, la Commissione è composta integralmente da professori di prima fascia, mentre nelle procedure per posti di seconda fascia non sempre possono partecipare professori di seconda fascia (solo nel 19%). In alcuni casi i membri sono tutti appartenenti alla sede della procedura (16%), mentre in altri vengono seguite le stesse regole dell'art. 18. Nella maggioranza dei regolamenti, per i Commissari è richiesto che ottemperino ai criteri fissati per la loro partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale (59%).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Requisiti per i candidati

- *Abilitazione*: fatta salva l'opzione da parte del Dipartimento per una procedura nominativa, possono partecipare tutti gli abilitati del Settore Scientifico Disciplinare specificato, anche se vale la stessa osservazione fatta sopra circa chi possiede abilitazioni in un altro Settore Concorsuale dello stesso Macrosettore.

Con riferimento a queste fattispecie, merita poi di essere evidenziata la disomogeneità circa la procedura di tipo comparativo tra gli abilitati nello stesso Settore Concorsuale e quella di tipo valutativo nel caso delle procedure nominative, che in taluni casi sono effettuate direttamente dal Consiglio di Dipartimento senza la nomina di una Commissione.

Allegati: Regolamenti (tratti dai siti istituzionali di tutti gli Atenei elencati di seguito, nel periodo Febbraio-Aprile 2017)

Parte I

Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Campania Vanvitelli (ex Seconda Università di Napoli), Cassino, Catania, Catanzaro, Cattaneo LIUC, Cattolica Sacro Cuore, D'Annunzio Chieti-Pescara, Enna Kore

Parte II

Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Insubria, IMT Lucca, IULM Milano, L'Aquila LUMSA Roma, Macerata, Mediterranea Reggio Calabria, Messina, Milano, Milano Bicocca, Modena-Reggio Emilia, Molise, Napoli Federico II, Napoli Orientale,

Parte III

Napoli Parthenope, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Perugia Stranieri, Piemonte Orientale, Pisa, Politecnico Bari, Politecnico Bari, Politecnico Marche, Politecnico Milano, Politecnico Torino, Roma Foro Italico, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre,

Parte IV

Salento, Salerno, Sannio, Sassari, Scienze Gastronomiche, Scuola Normale Superiore Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Scuola Superiore Studi Avanzati SISSA, Siena, Siena Stranieri, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Toscana, Udine, Urbino Carlo Bo, Valle d'Aosta, Venezia Ca' Foscari, Venezia IUAV, Verona.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)